



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/FPC/ac

Roma, 17 febbraio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di PRATO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 11/2023_ formazione professionale continua_ attestati di partecipazione ai corsi equipollenti per la formazione dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014

Con il quesito formulato il 24 gennaio 2023 si chiede se l'Ordine debba certificare l'equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 in relazione ai corsi organizzati ed accreditati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la FPC.

I corsi equipollenti ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per la FPC consentono agli iscritti di conseguire i crediti formativi utili per l'iscrizione nel registro dei gestori della crisi; tuttavia, occorre che l'Ordine provveda a rilasciare ai partecipanti gli attestati contenenti le indicazioni fornite con l'informativa CNDCEC n. 31/2018.

In particolare, l'attestato deve essere nominativo ed indicare:

- che il corso ha ad oggetto le materie della crisi d'impresa e del sovraindebitamento;
- che si tratta di un corso "equipollente" che rispetta i requisiti richiesti dall'articolo 7 del Regolamento FPC e che consente di assolvere l'obbligo formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202;
- il numero di ore di effettiva partecipazione al corso ed il numero di crediti formativi conseguiti.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio